## PNRR M<sub>1</sub>C<sub>3</sub>

## Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU

## FAQ FASE ATTUATIVA: DATA REDAZIONE 9.6.2023

- **D. 1)** E' disponibile un modello per la dichiarazione integrativa prevista per i **progetti già avviati prima** della ammissione a beneficio come "collegamento tra il contratto e le fatture al programma degli interventi"?
- **R.** si fa riferimento al paragrafo 4.1 Documenti giustificativi di spesa. A pagina 19 sono riportate le seguenti istruzioni:

"Solo ed esclusivamente per le fatture connesse a spese già sostenute prima della concessione del finanziamento [si fa riferimento agli interventi ammessi a finanziamento e avviati nel periodo compreso tra il 1º febbraio 2020 e la data di sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo], e quindi prima della generazione del CUP, sarà richiesta una dichiarazione integrativa (Allegato 12), firmata digitalmente sia del committente /Soggetto Beneficiario che dell'impresa fornitrice, redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 che colleghi le fatture al programma degli interventi ammesso alle agevolazioni e che contenga tutti gli elementi distintivi suindicati". Anche se il modello allegato sub 12 prevede una dichiarazione del solo beneficiario, poiché è prevista una dichiarazione congiunta beneficiario/impresa appaltatrice, il modello potrà essere adattato aggiungendo gli estremi dell'impresa e la sottoscrizione del rappresentante legale della stessa.

- **D. 2)** L'art. 4, comma 10, let. b) dell'Avviso pubblico prevede tra gli obblighi posti a capo del soggetto beneficiario quello di "avviare l'intervento (mediante le necessarie comunicazioni relative all'inizio dei lavori) entro il 30 giugno 2023. Cosa deve intendersi per **avvio dell'intervento**?
- **D.2.1)** Il termine per l'inizio dei lavori fissato per il 30/06/2023 riguarda l'inizio effettivo dei lavori o anche la comunicazione di inizio dei lavori da inviare alla Regione?
- **R.** In effetti non risulta esplicitato cosa debba intendersi per "avvio dell'intervento" previsto dall'art. 4, comma 10, let. b) dell'Avviso pubblico, se sia cioè necessario esibire il protocollo presso il Comune di riferimento di SCIA/CILA ecc., a progettazione esecutiva già acquisita e validata (cioè dotata di tutti i pareri di legge), o se si faccia riferimento ad una cantierazione e avvio dei lavori su almeno una porzione dei beni oggetto di intervento. L'Unità di Missione del MIC ha osservato che la nozione di "avvio dell'intervento" può essere intesa anche in senso lato valorizzando l'affidamento dell'incarico di progettazione, mentre il riferimento "mediante le necessarie comunicazioni relative all'inizio dei lavori" possa essere riferito alla comunicazione via pec di inizio lavori inviata alla Regione.
- **D. 3)** Quale documentazione deve essere allegata alla **comunicazione di inizio dei lavori** da inviare alla Regione? Titolo abilitativo edilizio, Progetto edilizio, comunicazione di inizio lavori in Comune, imprese esecutrici con relativi preventivi e contratti di affidamento lavori?

- **R.** La comunicazione di inizio lavori può anche essere inviata di per sé non accompagnata da altra documentazione. La documentazione ulteriore potrà essere inviata insieme o separatamente. Ulteriori informazioni verranno comunicate in tempo utile per consentire l'invio della prima relazione entro il 30 giugno 2023.
- **D. 3.1)** La comunicazione di inizio dei lavori deve riportare già tutte le imprese esecutrici oppure può essere indicata solo quella che inizia i lavori (ad esempio quelli edili e strutturali) e poi man mano che i lavori procedono anche quelle degli impianti tecnologici, serramenti, acquisto beni e attrezzature ecc....?
- **R.** L'inizio lavori può riguardare anche solo una parte delle opere.
- **D. 4)** Il vademecum riporta (e.g. §2.2.3) che per ciascuna tipologia di lavoro si debba inserire **3 preventivi**. Tale indicazione vale solo per la pubblica amministrazione o vale per tutti? A causa sia della zona (isolata) sia del fatto che il settore edile è saturo di richieste, ho fatto molta fatica ad avere i primi preventivi. Se la finalità dei 3 preventivi è dimostrare la congruità dei costi, è possibile confrontare quanto verrà speso con un computo metrico basato sul un prezzario regionale aggiornato?
- **D. 4.1)** Stiamo preparando la prima rendicontazione semestrale per le opere parzialmente finanziate dal PNRR MISURA 2.2. Leggendo il Vademecum regionale abbiamo visto la richiesta dei tre preventivi, e altre prescrizioni, per i lavori da eseguire nell'ambito della misura.

  Nel nostro caso tuttavia alcuni contratti erano già stati stipulati prima della pubblicazione del Vademecum sussiste gualche indicazione particolare per la rendicontazione di questi ultimi documenti?
- **R.** la finalità dei tre preventivi è quella di dimostrare in via presuntiva la congruità dei costi. In merito il MIC ha dato recentemente istruzioni che prescindono dall'acquisizione dei preventivi per cui si ritiene che, ai fini della congruità del prezzo e specialmente con riferimento a interventi già in corso, la congruità dei prezzi possa essere dimostrata anche con altro mezzo, per esempio attraverso il computo metrico corredato dai relativi prezzi unitari.
- **D. 5)** La dicitura proposta sul vademecum da apporre sui **giustificativi di pagamento** (così come per quelli di spesa) è eccessivamente lunga per la causale dei bonifici bancari. Nell'eseguire il primo pagamento sono stato costretto a limitare il testo della causale a NUMERO FATTURA, DATA DELLA STESSA, TITOLO DEL PROGETTO (semplificato) ID DELLA PRATICA E CUP. E' accettabile?

R.	Divers	i beneficiari	hanno segnala	to detta	circostar	ıza. Si	consiglia	quindi	di ridurre	il numero	o dei
car	atteri	mantenendo	le indicazioni	fondam	entali: N.	FATTU	JRA E DA	ATA, PN	RRM1C3l	2.2	
CU	P	, rendi	contato per eur	o	·						

**D. 5.1)** Con la dicitura "Documento contabile rendicontato per l'importo di € , ........ " (pag.18 del Vademecum"), è richiesto l'importo della singola fattura o dell'importo contrattuale (ad esempio per le spese tecniche) o altro importo?

**R.** Il quesito va risolto in combinato con quanto previsto al successivo paragrafo 4.2 "Documenti giustificativi di pagamento", e in particolare al seguente passaggio: "Come già anticipato, per i documenti giustificativi di Spesa, nel rispetto del divieto di cumulo e per evitare il doppio finanziamento, anche i documenti giustificativi di pagamento devono indicare, rispettivamente nella descrizione e nella causale, oltre che il CUP e gli elementi previsti dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, anche le informazioni minime essenziali dell'operazione, quali il titolo del Progetto, il Programma di riferimento. Inoltre, per i giustificativi di spesa occorre indicare l'importo per il quale gli stessi sono rendicontati a valere sul Progetto".

E' auspicabile che ogni giustificativo di spesa (leggi: fattura) da portare a rendiconto riporti esattamente la cifra che si intende rendicontare. Tuttavia ciò non sempre è possibile. Ad esempio è possibile che l'IVA sia compensata e quindi non rendicontabile o che la fattura sia relativa ad un importo superiore a quello che si intende porre a carico del finanziamento. In questi casi non ci sarà corrispondenza tra somme fatturate e costo effettivamente rendicontabile, perciò nelle informazioni contenute in fattura e nel bonifico andrà precisato il costo effettivo che si intende portare a rendiconto.

- **D. 6)** Si può utilizzare un **conto bancario** già esistente oppure si deve aprire un apposito conto corrente per la gestione dei lavori in oggetto?
- **D. 6.1)** Il beneficiario del progetto è un'azienda agricola individuale. Al fine di coprire i costi del progetto chiederò un mutuo ad hoc che avrà anche un conto dedicato, che corrisponderà al conto del progetto. Può il mutuo e quindi il conto essere intestato a me persona fisica o deve essere intestato all'Azienda? Può essere cointestato anche al coniuge?
- R. Si fa qui riferimento al Vademecum, paragrafo 3, let. d), pag. 15, che per comodità si riporta:
- "...non è richiesta l'apertura di un conto corrente esclusivo, ma la comunicazione degli estremi di un conto corrente intestato al Soggetto Beneficiario e che sia l'unico conto corrente in cui saranno accreditate le somme erogate e da cui saranno prelevate tutte le spese da rendicontare, pena la non ammissibilità delle stesse."

La medesima precisazione è riportata anche a pag. 19 del vademecum.

Si precisa che il c/c sopra citato non dovrà necessariamente avere carattere di esclusività per le operazioni progettuali, ma dovrà comunque essere un conto "dedicato" ossia, tutti i pagamenti dovranno transitare dallo stesso.

Ne consegue che può essere utilizzato il conto corrente già in essere se intestato al beneficiario. Il conto corrente può essere cointestato (si veda la precisazione in calce al modello allegato 11).

- **D.6.2)** Entro quando va aperto e comunicato il conto corrente dedicato?
- **R.** Il conto corrente dedicato va comunicato prima di effettuare o ricevere pagamenti relativi all'intervento finanziato.
- **D. 7)** Quali **moduli** deve compilare il beneficiario?

**R.** Un'evidenza della documentazione da predisporre e dei modelli da utilizzare è presente nella pagina Web regionale dedicata alla quale si accede seguendo il seguente percorso: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/FOGLIA01/FOGLIA02/FOGLIA4/articolo.html

- **D. 8)** Lo stabile da ristrutturare presenta una copertura in amianto. Nel progetto è previsto lo smontaggio e smaltimento della copertura. E' possibile utilizzare il contributo regionale per l'amianto per coprire la parte di spese non finanziate dal PNRR? In tal caso è necessario richiedere a chi esegue i lavori di emettere due fatture separate per non rischiare di ricadere nel **doppio finanziamento**?
- **R.** Si richiama il vademecum, pagg. 15 e 16, che, per la parte qui di interesse, si riporta testualmente:
- "f) Rispettose del divieto di doppio finanziamento.

Il divieto di doppio finanziamento, espressamente previsto dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche, anche di diversa natura e titolarità. Con riferimento alle operazioni PNRR si faccia riferimento alla Circolare MEF n. 33 del 31/12/2021. Per evitare un doppio finanziamento delle medesime spese tutti i documenti giustificativi di spesa e di pagamento (gli originali o gli altri eventuali formati previsti dalla normativa vigente) devono rispettare la normativa di riferimento in termini di "annullamento" della spesa tramite un timbro recante i dati minimi essenziali quali l'ID Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 16 Direzione centrale cultura e sport Servizio beni culturali e affari giuridici domanda, il CUP e la denominazione della misura agevolativa o, nel caso di documenti giustificativi digitali, indicare nell'intestazione i dati medesimi minimi essenziali.

Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell'ambito del PNRR dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241 che recita: "il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione". E'pertanto prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti "a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo" (divieto di doppio finanziamento). In tal senso per una medesima lavorazione non sarà possibile frazionare la fornitura e imputare le rispettive fatture in parte su un bonus fiscale o su una forma di sostegno pubblico e in parte sul contributo finanziario concesso a valere sul PNRR – M1.C3 – Inv. 2.2 "Architettura rurale".

E così, a titolo esemplificativo, anche nel caso in cui per la realizzazione di un intervento il soggetto beneficiario intenda avvalersi di un credito di imposta per un bonus attivo o già attivo nello scenario nazionale (es: bonus ristrutturazione, bonus 110 per l'efficienza energetica e il consolidamento statico, ecc...) è necessario che le spese rendicontate per la cessione del relativo credito siano riferite a lavorazioni e a voci di spesa distinte da quelle rendicontate per il contributo finanziario concesso: non sono mai ammissibili spese già agevolate per effetto di bonus fiscali attivi e tuttavia queste possono, ad esempio, costituire o integrare la parte del costo totale ammissibile del progetto coperto da "mezzi propri"."

Sarebbe indubbiamente auspicabile ottenere distinta documentazione giustificativa di spesa e, quindi, fatture separate.

**D. 8.1)** I bonifici a saldo delle fatture emesse dai fornitori si possono fare con i riferimenti di legge alle detrazioni fiscali (sismabonus, ristrutturazione, risparmi energetico, ecc.)? Questo per evitare, in caso di

rifiuto da parte della Regione al pagamento di alcune fatture o lavorazioni, che sia preclusa la possibilità di percorrere la strada della detrazione fiscale, nella consapevolezza del divieto del doppio finanziamento?

- **R.** in relazione agli investimenti in argomento, vige il più volte enunciato principio di divieto di duplicazione del beneficio, nonché il principio generale valevole in materia fiscale secondo il quale una spesa per poter essere dedotta o detratta deve essere effettivamente sostenuta. Compiute informazioni sulle modalità di ricorso agli istituti in parola, anche con riferimento agli esercizi fiscali nei quali è possibile farvi ricorso, possono essere reperite presso l'Agenzia delle Entrate Si precisa tuttavia che, qualora il beneficiario dovesse fare ricorso per le poste oggetto di contributo a deduzioni o detrazioni fiscali lo stesso non deve richiedere il contributo a fronte delle somme corrispondenti al beneficio fiscale. Specifici controlli in merito potranno essere operati presso l'Agenzia delle Entrate.
- **D. 8.2)** Per ciò che riguarda il concetto di "cumulo", se una fattura è stata finanziata all'80%, il restante 20% è possibile detrarlo con le causali di cui alla domanda precedente?
- **R.** E' altamente opportuno che vengano rilasciate separate fatture a seconda del regime fiscale cui si ritiene di fare ricorso (a cui corrispondano separati bonifici).
- **D. 9)** Possono essere rendicontate anche spese per materiali necessari alla ristrutturazione ma acquistati direttamente dal beneficiario? O tutto deve passare attraverso la ditta che farà i lavori?
- **R.** Si fa riferimento al paragrafo 5, spese non ammissibili, del Vademecum che annovera tra le spese **non** ammissibili "spese relative a lavori in economia", definizione presente anche all'art. 7 dell'Avviso pubblico. Per rispondere al quesito è necessario capire a cosa si intenda fare riferimento in modo da circoscrivere l'ambito del divieto alla sua effettiva consistenza in ambito privatistico. Si ritiene di poter fare riferimento alla previsione contenuta nell'art. 31, comma 1-bis, del D.L. 31.6.2013, convertito il L. n. 98/2013 che, seppure in materia di rilascio del DURC, reca una definizione di lavori in economia, che si verifica "in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile". Se i materiali vengono acquistati autonomamente ma comunque posti in opera da impresa appaltatrice deve ritenersi che l'intervento non configuri lavori in economia e che sia ammissibile.
- **D. 10)** Mio fratello ha una ditta edile. Se a seguito della richiesta di 3 preventivi a ditte diverse dovesse risultare essere l'opzione migliore, potrà eseguire lui i lavori?
- **R.** Il MIC ha recentemente esaminato la fattispecie che è stata prevista all'interno del Vademecum all'art. 5, Spese non ammissibili. Tra le **spese non ammissibili** sono annoverate le "**spese conseguenti ad autofatturazione**, cioè connesse a lavorazioni, servizi e forniture eseguiti dallo stesso Soggetto Beneficiario e, per estensione, spese fatturate da altri soggetti collegati al Beneficiario da vincoli di parentela di primo (genitori, figli) e secondo grado (nonni, nipoti, fratelli e sorelle) o da relazione diretta di coniugio". Nel trattare questa fattispecie il MIC ha suggerito di apportare modifiche al Vademecum introducendo un margine valutativo. La situazione, in quanto potenziale conflitto di interessi, deve essere notificata dal beneficiario alla Regione, la quale valuterà (anche in base alla normativa regionale rilevante) la giustificazione fornita circa l'adeguatezza del contratto/incarico confliggente. Il MIC ha quindi suggerito di predisporre un modello a tal fine e di considerare le giustificazioni pervenute e, in particolare,

la dimostrazione della convenienza economica. Queste istruzioni tuttavia non sembrano riguardare la prestazione tecnica professionale resa dal beneficiario che, se resa dal medesimo, non può essere rendicontata a carico del finanziamento.

- **D. 11)** Quando va inviata la prima **Relazione periodica** sullo stato di avanzamento dell'operazione ammessa a contributo?
- **R.** Le relazioni sono semestrali e la prima, salvo diversa precisazione, deve essere presentata entro il 30 giugno 2023.
- **D. 11.1)** La relazione è semestrale, quindi 2 volte all'anno o, come leggo a pagina 38, annuale al 30 giugno di ogni anno?
- **R.** le relazioni sono semestrali e la prima, salvo diversa precisazione, deve essere presentata entro il 30 giugno 2023. Si veda in merito la risposta al quesito precedente.
- **D. 12)** A pagina 11 del Vademecum si fa riferimento al contratto di affidamento, che deve riportare specifica clausola attinente il rispetto del **principio di "non arrecare un danno significativo"** (2021/C58/01); è sufficiente riportare questa **breve dichiarazione o è richiesto un testo preciso più articolato**?
- **R.** L'appaltatore/esecutore scelto dal beneficiario è compartecipe dell'obbligo di rispetto del principio DNSH cui il beneficiario stesso è in primis tenuto nei confronti dell'Amministrazione attuatrice, e che quindi tutela in primis il beneficiario, scongiurando la revoca del contributo per il caso in cui il rispetto del principio non dovesse risultare comprovato. Posto che gli interventi previsti dal PNRR (M1C3) Investimento 2.2 sono stati collocati dalle Linee Guida aggiornate in REGIME 2, (cioè tra quelli che si limitano a "non arrecare un danno significativo" attraverso l'esclusivo rispetto dei principi DNSH) potrebbe risultare opportuno inserire nel contratto di appalto o affidamento di incarico una clausola di rinvio alla scheda (o alle schede) in cui rientra l'intervento, e la precisazione che l'esecutore è tenuto al rispetto delle seguenti previsioni:
- dell'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente";
- della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze Ragioneria Generale dello Stato 13 ottobre 2022, n. 33, recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";

- l'esecutore è tenuto altresì a fornire, o a collaborare a fornire, ove pertinente alle prestazioni affidate, la documentazione necessaria alla dimostrazione dell'ottemperanza al suddetto principio.
- **D. 12.1)** Con riferimento al rispetto del principio DNSH (non arrecare un danno significativo) chiedo quando il beneficiario dovrà comunicare le schede individuate dalla guida operativa che ritiene tecnicamente rilevanti per gli interventi previsti nel suo specifico intervento e quando dovrà inviare le relative check list ex ante.
- **R**. In base alle istruzioni ricevuto del MIC, il beneficiario dovrà inviare la dichiarazione di associazione progetto/schede DNSH, a breve disponibile, accompagnata dalle check list DNSH ex ante al momento della comunicazione dell'avvio dei lavori al soggetto attuatore. Qualora la comunicazione di avvio dei lavori/attività fosse già stata inviata, la stessa potrà essere integrata con la scheda citata e le relative check list in momento successivo.
- **D. 13)** A breve avrò il computo preciso delle opere per cui avrò da fare la richiesta via pec per il cambio di importi all'interno delle macrovoci di spesa, superiori del 10% (mantenendo invariato l'importo complessivo di spesa di .... euro). Rispetto alla richiesta originale solamente ora, con il progetto esecutivo e il **computo metrico** preciso, posso distribuire correttamente le spese per riuscire a realizzare l'intervento. C'è qualcosa che devo specificare espressamente nella richiesta per poterlo fare?
- R. richiamato quanto previsto nell'avviso pubblico, art. 15, e in particolare che la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato e deve garantire il rispetto dei termini previsti per la conclusione dei lavori, ovvero 31.12.2025, deve essere precisata la distribuzione nelle singole voci del QTE mettendo in evidenza le variazioni in più o in meno. Sarebbe meglio inviare alla Regione un layout che metta in evidenza che l'intervento non viene stravolto e un descrittivo che consenta di comprendere le modifiche e ogni ulteriore elemento progettuale che può essere utile alla comprensione del progetto. Le spese tecniche non possono superare il 10% del quadro economico. Se le modifiche dipendono da una stima dei prezzi dovuta ad aumenti o riduzioni intervenuti vi invitiamo a precisarlo. Vi invitiamo anche a trasmetterci i pareri già ottenuti.
- **D.13.1)** Opere edili: nel vademecum alla sezione 2.2.2. "Documentazione generale" viene indicato il Computo Metrico Estimativo. Questo come deve essere redatto? Da prezziario regionale? Se affermativo, di che anno?
- **R.** L'indicazione della ripartizione della documentazione in fascicoli (che costituisce un consiglio e non un obbligo) e il suo contenuto sono riportati nel Vademecum a titolo esemplificativo. Le opere oggetto dell'intervento sono tutte afferenti all'edilizia privata e alle stesse non si applica la normativa sui contratti pubblici se non per concessionari di beni immobili pubblici. Il riferimento al computo metrico estimativo va inteso, quindi, come computo metrico delle opere corredato dei prezzi unitari contrattualmente pattuiti e applicati all'appalto. Il documento consente di avere contezza dell'entità delle opere progettate e permette di controllare la congruità dei prezzi. Il riferimento al prezzario regionale non è quindi di per sé pertinente, ma il fatto che i prezzi unitari non siano superiori a quelli di prezzario può costituire un utile prova della congruità dei prezzi praticati.

- **D.13.2)** Per le opere non in prezziario: es. trasporto che non è stimabile e difficoltà cantiere (cantiere inaccessibile ai mezzi + pendenza e terreno scosceso) come si rendiconta il maggiore costo.
- **R.** è sempre consigliabile fornire all'amministrazione più preventivi (ne sono indicati 3) proprio per consentire di valutare la convenienza del prezzo praticato effettivamente e in seguito rendicontato.
- **D.13.3)** Sezioni 2.2.3. e 2.2.4.: nel caso in oggetto le opere di restauro sono state inserite nella voce A.2 del QTE. Nella sezione 2.2.4. però si fa riferimento solo all'acquisto di beni e servizi ma non di opere edili (indicate nella sezione 2.2.3). Come si procede? Realizzando opere edili e dovendo allegare il Computo Metrico Estimativo, che necessità c'è di allegare anche 3 preventivi? Come devono essere redatti i preventivi?
- **R.** L'indicazione della ripartizione della documentazione in fascicoli (che costituisce un consiglio e non un obbligo) e il suo contenuto a titolo esemplificativo ricalcano le voci previste dal QTE riportato in calce alla domanda di finanziamento (che è diverso dallo schema allegato all'atto d'obbligo). Le voci sono le seguenti:
- A.1 spese per l'esecuzione dei lavori, compresi acquisto e installazione impianti tecnici
- A.2 spese per l'acquisto di beni/servizi e spese per l'allestimento degli spazi e per promozione/informazione
- B spese tecniche di progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudi, opera d'ingegno (max 10%)
- C spese per attrezzature, impianti e beni strumentali per la piena accessibilità della visita
- D spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta ecc, imprevisti (se inclusi nel QTE); allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici; spese per polizza fideiussoria

Le opere oggetto dell'intervento sono tutte afferenti all'edilizia privata e alle stesse non si applica la normativa sui contratti pubblici se non per concessionari di beni immobili pubblici. Il riferimento al computo metrico estimativo va inteso, quindi, come computo metrico delle opere corredato dei prezzi unitari contrattualmente pattuiti e applicati all'appalto. Il documento consente di avere contezza dell'entità delle opere progettate e permette di controllare la convenienza dei prezzi. Il riferimento al prezzario regionale non è quindi di per sé pertinente, ma il fatto che i prezzi unitari non siano superiori a quelli di prezzario può costituire un utile prova della congruità dei prezzi praticati. La pluralità di preventivi, che potrebbero essere costituiti appunto da una pluralità di computi metrici con i relativi prezzi unitari proposti da diversi operatori economici, sarebbe in ogni caso auspicabile. Il computo metrico non è ovviamente una modalità applicabile a qualunque tipo di prestazione, quindi per comprovare la convenienza di forniture o servizi risulterà utile un preventivo che descriva la prestazione da rendere e che esprima eventualmente un prezzo a corpo o a fronte di singole specifiche prestazioni.

- **D.14)** La ditta ha deciso di iniziare prima del previsto alcuni lavori previsti nel 2024 per evitare che i periodi invernali in montagna complichino il completamento dei lavori entro i termini previsti. È possibile anticipare la **chiusura lavori** rispetto il cronoprogramma originale? In questo caso ho da richiedere una variazione del cronoprogramma o fa fede la documentazione dello stato di avanzamento dei lavori che avrò da presentare?
- **R.** Fermo restando che l'intervento deve avere inizio entro il 30 giugno 2023, potete senz'altro concludere i lavori prima della previsione del vostro cronoprogramma. Sarebbe opportuno che presentaste un cronoprogramma aggiornato per consentirci di programmare la verifica ispettiva e del rendiconto.

- **D.15)** Le spese per il rifacimento delle finestre vanno inserite in A1 del **quadro economico** (opere murarie e assimilate)?
- **D.15.1)** La spesa per il rifacimento del tetto va inserito in A1 o in A2?
- **R.** Si tratta di opere che rientrano nell'edilizia, sono a tutti gli effetti lavori, quindi sì. Rientrano comunque nella medesima macrovoce del quadro economico (Lavori)
- **D.15.2)** Il quadro tecnico ed economico (Q.T.E.) dell'intervento può essere aggiornato a seguito della definizione del progetto esecutivo?
- **R.** Si fa riferimento all'art. 15 dell'Avviso pubblico, rubricato "Modifiche/variazioni al progetto", che si riporta di seguito:

"Il Soggetto beneficiario, il cui intervento è stato ammesso a finanziamento, non può apportare modifiche al progetto salvo quanto di seguito esposto. 2. Nel caso in cui intenda apportare modifiche al progetto, il Soggetto beneficiario deve presentare formale richiesta alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione descrittiva dell'intervento variato. 3. Solo a seguito della ricezione della domanda di modifica, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia valuterà l'approvazione della modifica verificandone l'ammissibilità/legittimità a termini della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, nonché in ragione dei seguenti vincoli/condizioni: - la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato e deve garantire il rispetto dei termini previsti per la conclusione dei lavori, ovvero 31 dicembre 2025; - le previsioni inerenti ai target e ai milestone non possono in alcuna ipotesi essere oggetto di modifica; - in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso all'intervento; - l'intervento interessato dalla modifica deve garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi già valutati ai fini dell'ammissione a finanziamento. 4. Ai fini della valutazione della domanda di modifica, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia potrà richiedere l'invio di documentazione integrativa, che dovrà essere trasmessa entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. 5. L'approvazione o il rigetto della domanda di modifica verrà comunicata entro 20 giorni dalla ricezione della domanda medesima ovvero, ricorrendo le condizioni di cui al precedente punto 4, dalla ricezione della documentazione integrativa".

- **D.15.3)** Il Q.E. indicato a pag.8 del Vademecum corrisponde al Q.T.E. allegato all'Atto d'obbligo? Non vi è corrispondenza tra la numerazione A.1-A.2-B-C-D indicata nel Vademecum e quella del Q.T.E.
- **R.** L'indicazione della ripartizione della documentazione in fascicoli (che costituisce un consiglio e non un obbligo) e il suo contenuto a titolo esemplificativo ricalcano le voci previste dal QTE riportato in calce alla domanda di finanziamento. Le voci sono le seguenti:
- A.1 spese per l'esecuzione dei lavori, compresi acquisto e installazione impianti tecnici
- A.2 spese per l'acquisto di beni/servizi e spese per l'allestimento degli spazi e per promozione/informazione
- B spese tecniche di progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudi, opera d'ingegno (max 10%)
- C spese per attrezzature, impianti e beni strumentali per la piena accessibilità della visita
- D spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta ecc, imprevisti (se inclusi nel QTE); allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici; spese per polizza fideiussoria

Effettivamente detta ripartizione non coincide con quella del QTE allegato all'atto d'obbligo.

- **D.16)** Desidero fare una **compravendita**, a nome del coniuge, di metà dell'immobile soggetto al finanziamento, inserendo nell'atto di compravendita la clausola espressa che impegni il subentrante al rispetto del disciplinare/atto d'obbligo in ogni sua parte (come da voi specificato nell'art.3 dell'atto d'obbligo). Chiedo conferma che ciò sia possibile.
- **R.** In base alle precisazioni contenute nella comunicazione ministeriale di data 21.3.2023, prot. 10432 P, avente ad oggetto "Chiarimenti su stabilità dell'intervento e modifica soggettiva del beneficiario di finanziamento" la cessione della proprietà a soggetto terzo non risulta attualmente operabile in quanto, ai sensi dell'art. 5, comma 3 dell'Avviso pubblico, "La destinazione d'uso, così come il titolo di proprietà, possesso o detenzione, va mantenuta per almeno 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata."
- **D.17)** A pag.11 del Vademecum si parla di "**Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo**" e di "attestazioni/e asseverate/a del progettista rispetto alla conformità al progetto degli altri interventi" e a pag.28 di "Presentazione del/i certificato/i di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità eventualmente non oggetto di collaudo": non mi è chiaro se sia obbligatorio in ogni caso il "Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo" o possa essere sostituito dal "Certificato regolare esecuzione" come per le opere pubbliche o, trattandosi di opere private sia sufficiente la "Dichiarazione di conformità" del Direttore dei Lavori che si allega alla SCA di Agibilità e si presenta in Comune a conclusione della pratica edilizia. Nel nostro caso l'importo complessivo delle opere è inferiore a €. 500.000 (di cui 150.000 ammesse a contributo).
- **R.** Le opere in questione sono soggette alla disciplina applicabile all'edilizia privata. Eventuali riferimenti a strumenti applicabili alle opere pubbliche potrebbero riferirsi al caso di interventi su immobili di proprietà pubblica in gestione a privati. Si fa riferimento quindi agli strumenti ordinariamente previsti nell'ambito dell'edilizia privata.
- **D.18)** E' possibile che venga messa a disposizione tutta la **modulistica** (allegati da 1 a 13) **in forma editabile**?
- **R.** La modulistica è già in formato editabile. Come riportato nell'apposita sezione della pagina web regionale al link:

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/FOGLIA01/FOGLIA02/FOGLIA4/articolo.html

Si consiglia di scaricare il lettore PDF gratuito Adobe Acrobat Reader dal sito ufficiale, scaricare i file e poi aprirli con lo stesso lettore.

- **D.19)** La **fidejussione** serve solo in caso di richiesta di anticipo?
- **R.** Si fa riferimento all'art. 13 dell'avviso pubblico, rubricato "Modalità di erogazione della sovvenzione/ contributo e rendicontazione delle spese", che così prevede: "il finanziamento concesso può essere corrisposto anticipatamente per un importo non superiore al 10% del contributo concesso, su domanda del beneficiario e subordinatamente alla prestazione di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria

assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni per un importo almeno equivalente alla parte di anticipazione richiesta".

Ne consegue che la fideiussione è garanzia da presentare solo in caso di richiesta di anticipazione e nei limiti dell'anticipazione richiesta.

- **D. 20)** L'art. 2 dell'atto d'obbligo, penultimo capoverso, prevede che "La presentazione della richiesta di pagamento finale delle spese alla Regione dovrà essere effettuata entro novanta giorni dall'ultimo pagamento, secondo quanto previsto dall'art.13 dell'Avviso pubblico". Questo termine è perentorio e a pena di revoca del contributo?
- **R.** In base alle precisazioni operate dal Ministero della Cultura il termine non è previsto a pena di revoca del contributo ma si fa presente che il rispetto del termine è fondamentale per consentire di completare l'azione nei tempi assegnati.